

Vista la nota prot. n. 1561 del 18 aprile 2019 con la quale il presidente della Regione Puglia ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento del carattere scientifico del suddetto IRCCS;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico «Istituto Tumori Giovanni Paolo II», con sede a Bari, via Orazio Flacco 65, per la disciplina di «Oncologia».

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 6 maggio 2019

*Il Ministro: GRILLO*

19A03520

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 26 marzo 2019.

**Aggiornamento dell'allegato 13 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante: «Riordino e revisione delle discipline in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88».**

### IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;

Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;


Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, che istituisce una procedura d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», ed in particolare l'art. 10 relativo alle modifiche degli allegati adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, relativa alla procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio del 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Vista la nota del 30 maggio 2018, n. 17138 con la quale la direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, ufficio PQAI 1, ha inoltrato la proposta di modifica dell'allegato 13, in particolare della Tabella 1 «Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica», al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Vista la nota del 18 febbraio 2019, n. 0039696 dell'Unità centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico concernente la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva (UE) n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015;

Considerato che le variazioni di cui al presente provvedimento si riferiscono all'allegato 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e che le medesime sono coerenti con quanto previsto da detto decreto legislativo;

Considerato che la procedura di cui alla direttiva (UE) n. 2015/1535 si è conclusa senza osservazioni sulle modifiche ed integrazione da apportare all'allegato 2, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, come comunicato dall'Unità centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuto necessario procedere all'adozione delle citate variazioni all'allegato 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Decreta:

Art. 1.

*Modifiche agli allegati del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75*

1. L'allegato 13 «Registro dei fertilizzanti», del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», la Tabella 1 «Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica», è modificato in conformità all'allegato al presente decreto.

2. Le merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno stato EFTA firmatario dell'accordo SEE e in esso legalmente commercializzate, sono considerate compatibili con questa misura. L'applicazione di questa misura è sottoposta al regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (*Gazzetta Ufficiale* L 218 del 13 agosto 2008, pag. 21). Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'autorità competente ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste è il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

3. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'autorità Competente ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste è il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo.

Art. 2.

*Norme transitorie*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento delle scorte dei fertilizzanti nazionali la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa vigente prima di tale data.


Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2019

*Il Ministro:* CENTINAIO

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2019

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 291




**Allegato 13****Registro dei fertilizzanti.****Tabella 1. ELENCO DEI FERTILIZZANTI CONSENTITI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA****CONCIMI CE**

(con riferimento all'Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)

**G - Sostanze di calcinazione****Calce naturale** (con riferimento al capitolo G.1. dell'Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)


1	2	3	4	5
	Denominazione del tipo ai sensi del Reg. (CE) 2003/2003	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1a)	Calcare qualità di base	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica)	Solo di origine naturale	
1b)	Calcare di prima qualità	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica)	Solo di origine naturale	
2a)	Calcare magnesifero qualità di base	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica) Carbonato di calcio e di magnesio (ad es. creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare)	Solo di origine naturale	
2b)	Calcare magnesifero di prima qualità	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, <i>maerl</i> , creta fosfatica) Carbonato di calcio e di magnesio (ad es. creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare)	Solo di origine naturale	
3a)	Calcare dolomitico qualità di base	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica) Carbonato di calcio e di magnesio (ad es. creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare)	Solo di origine naturale	



3b)	Calcare dolomitico di prima qualità	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, <i>maerl</i> , creta fosfatica) Carbonato di calcio e di magnesio (ad es. creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare)	Solo di origine naturale	
4a)	Calcare marino qualità di base	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, <i>maerl</i> , creta fosfatica)	Solo di origine naturale	
4b)	Calcare marino di prima qualità	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, <i>maerl</i> , creta fosfatica)	Solo di origine naturale	
5a)	Calcare fine qualità di base	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, <i>maerl</i> , creta fosfatica)	Solo di origine naturale	
5b)	Calcare fine di prima qualità	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, <i>maerl</i> , creta fosfatica)	Solo di origine naturale	
6	Sospensione di carbonati	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, <i>maerl</i> , creta fosfatica)	Solo di origine naturale	

**Varietà di calce ottenute da processi industriali** (con riferimento al capitolo G.3. dell'Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)

1	2	3	4	5
	Denominazione del tipo ai sensi del Reg. (CE) 2003/2003	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1a)	Calce da zuccherificio	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, <i>maerl</i> , creta fosfatica) Fanghi industriali provenienti da zuccherifici		Sottoprodotti della produzione di zucchero da barbabietola
1b)	Calce da zuccherificio (sospensione)	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, <i>maerl</i> , creta fosfatica) Fanghi industriali provenienti da zuccherifici		Sottoprodotti della produzione di zucchero da barbabietola



**CONCIMI NAZIONALI**

(con riferimento all'Allegato 1 del presente decreto).

**Concimi organici NP** (con riferimento al capitolo 5.2 dell'Allegato 1 del presente decreto)


1	2	3	4	5
	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
8	Miscela di concimi organici NP		Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi organici NP o NP+N "consentiti in agricoltura biologica.  Riportare le condizioni d'uso ed i requisiti aggiuntivi previsti per i concimi che la compongono.	
14	Separato solido del digestato essiccato di bovino e suino miscelato a ceneri pesanti di combustione di biomasse legnose vergini	Letame. Digestato da biogas contenente sottoprodotti di origine animale codigestati con materiale di origine vegetale o animale elencato nel presente allegato. Segatura e trucioli di legno. Cenere di legno.	Effluenti animali proibiti se provenienti da allevamenti industriali Ceneri prodotte con legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento	

**MATRICI ORGANICHE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI CONCIMI ORGANO-MINERALI**

(con riferimento all'Allegato 5 del presente decreto)

L'indicazione "Matrici organiche (con riferimento al **capitolo 2**, dell'Allegato 5 del presente decreto)" è sostituita dalla seguente:

"Matrici organiche (con riferimento al **capitolo 3**, dell'Allegato 5 del presente decreto)".



**PRODOTTI AD AZIONE SPECIFICA**

(con riferimento al capitolo dell'Allegato 6 del presente decreto)

**Coformulanti** (con riferimento al capitolo 2.3 del presente decreto), è aggiunto il seguente punto:

1	2	3	4	5
	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	Idrolizzato proteico ad elevato peso molecolare	Pellami Proteine idrolizzate	Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile	Non applicabile alle parti commestibili della coltura

19A03517

DECRETO 26 marzo 2019.

**Aggiornamento degli allegati 2, 6 e 7 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88».**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;

Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, che istituisce una procedura d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», ed in particolare l'art. 10 relativo alle modifiche degli allegati adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo;


Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Vista la direttiva (UE) n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, relativa alla procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio del 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Vista la domanda, acquisita in protocollo il 20 maggio 2016, n. 11799, con la quale l'Associazione italiana



fungicoltori ha chiesto l'inserimento di un nuovo prodotto nell'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Vista la nota del 21 febbraio 2019, n. 0041827 dell'Unità centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico concernente la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva (UE) n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015;

Acquisito il parere del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari, reso con nota dell'8 giugno 2017;

Considerata la necessità di correggere l'errore di trascrizione del simbolo «%» sul parametro Mannitolo in colonna 4 del prodotto con numero d'ordine 8 b), denominazione del tipo «Soluzione di filtrato di crema di alghe» dell'Allegato 6 prodotti ad azione specifica - biostimolanti;

Considerata la necessità di correggere il punto 8.3.1, per il prodotto n. 10 «Estratto fluido azotato a base di alga *macrocystis integrifolia*», dell'Allegato 7 Tolleranze;

Considerato che le modifiche di cui al presente provvedimento si riferiscono agli allegati 2, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e che le medesime sono coerenti con quanto previsto dal citato decreto;

Considerato che la procedura di cui alla direttiva (UE) n. 2015/1535 si è conclusa senza osservazioni sulle modifiche da apportare all'allegato 2, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, come comunicato dall'Unità centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuto necessario procedere all'adozione delle citate modifiche agli allegati 2, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Decreta:

Art. 1.

*Modifiche agli allegati del decreto legislativo  
29 aprile 2010, n. 75*

1. L'Allegato 2, «Ammendanti» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.», è modificato in conformità all'allegato 1 al presente decreto.

2. L'Allegato 6 «Prodotti ad azione specifica» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.», è modificato in conformità all'allegato 2 al presente decreto.

3. L'Allegato 7 «Tolleranze» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.», è modificato in conformità all'allegato 3 al presente decreto.

4. Le merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno stato EFTA firmatario dell'accordo SEE e in esso legalmente commercializzate, sono considerate compatibili con questa misura. L'applicazione di questa misura è sottoposta al regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (*Gazzetta Ufficiale* L 218 del 13 agosto 2008, pag. 21).

5. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'autorità competente ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste è il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo.

Art. 2.

*Norme transitorie*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento delle scorte dei fertilizzanti nazionali la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa vigente prima di tale data.


Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2019

*Il Ministro:* CENTINAIO

*Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2019*

*Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 292*




**Allegato 2****Ammendanti**

Punto 2. **Ammendati**, è aggiunto il seguente prodotto:

1	2	3	4	5	6	7
N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
17.	Compost esausto da fungicoltura	Prodotto ottenuto attraverso un processo di compostaggio e successiva pastorizzazione di materiali organici (paglia, deiezioni animali e torba) utilizzato in precedenza per la produzione di funghi	Umidità: massimo 60% pH compreso tra 4 e 8 C organico sul secco: minimo 10% Azoto organico sul secco: minimo 1% C/N massimo 40		Umidità pH C organico % sul secco Azoto organico % sul secco C/N	Sono fissati i seguenti parametri di natura biologica: - Salmonella: assenza in 25 g di campione t.q.; n(1)=5; c(2)=0; m(3)=0; M(4)=0; - Escherichia coli in 1 g di campione t.q.; n(1)=5; c(2)=1; m(3)=1000 CFU/g; M(4)=5000 CFU/g;

**Allegato 6****Prodotti ad azione specifica**

Punto 4.1 **Biostimolanti**, prodotto con numero d'ordine **8 b)**, denominazione del tipo "**Soluzione di filtrato di crema di alghe**", nella colonna 4 "**Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti**" il parametro "**Mannitolo 0,7%**" è sostituito da "**Mannitolo 0,7 g/L**".



**Allegato 7****Tolleranze**

Punto 4., **Ammendanti**, è aggiunta la seguente voce:

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in	
	C	N
Compost esausto da fungicoltura	3,0	0,3

Punto 8.3.1, **Prodotti ad azione su pianta - biostimolanti**, alla voce **“Per il prodotto n. 10”** è eliminato il **“Grado di umificazione”** con la relativa tolleranza.

19A03518

**MINISTERO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 15 maggio 2019.

**Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di sessantasei cooperative aventi sede nelle Regioni Campania e Piemonte.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO  
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le sessantasei società cooperative riportate nell'elenco, parte integrante del decreto, non depositano il bilancio da più di cinque anni e, pertanto, si trovano nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice

civile il quale impone lo scioglimento d'autorità di una società cooperativa che non deposita il bilancio di esercizio da oltre cinque anni;

Decreta:

Art. 1.

È disposto lo scioglimento senza nomina del liquidatore di sessantasei società cooperative aventi sede nelle Regioni Campania e Piemonte, riportate nell'allegato elenco, parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2019

*Il direttore generale: CELI*

